N. 10219/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05145/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5145 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Graziella Battiato, Francesco Bettini, Roberta Boscarino e Giovanni Di Rao, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Marco Spataro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Messina, in Roma, Via Belsiana n. 100;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Paolo Aranzulla, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per il personale scolastico di cui al prot. n. 0000362 del 6/2/2014, non pubblicata, contenente le istruzioni per l'attuazione delle assunzioni aggiuntive di docenti di sostegno a.t.i. per l'a.s. 2013/2014 effettuate in applicazione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 128/2013, nella parte in cui, correggendo il tenore delle istruzioni operative già impartite con Allegato A alla C.M. n. 21 - prot. n. AOOODGPER 8310 del 21 agosto 2013, ha previsto che "... *i docenti di cui ai concorsi banditi con il DDG 82/2012, le cui procedure si siano concluse entro il 31.8.2013, vanno nominati esclusivamente per il numero di posti messi a concorso. Gli eventuali residui, relativi alla percentuale del 5°% riservata ai concorsi ordinari, vanno assegnati ai candidati dei precedenti concorsi ordinari, con esclusione di quelli banditi con il DDG n. 82/2012 e conclusi entro il 31 agosto 2013. In caso di esaurimento, i citati posti vanno ad aggiungersi a quelli riservati alle GAE...*";

della nota dell'U.S.R. Sicilia, di cui al prot. n. 4371 del 27/02/2014, non pubblicata, a mezzo della quale sono state impartite istruzioni agli Ambiti territoriali della Sicilia di disporre le assunzioni secondo i criteri dettati dalla nota M.I.U.R. di cui al prot. n. 0000362 del 6/2/2014, ossia disponendo le assunzioni di cui alle graduatorie del concorso ordinario nei limiti della tabella originariamente allegata al D.D.G. M.I.U.R. n. 82/2012, quindi di reclutare dalle graduatorie dei precedenti concorsi e, infine, di attribuire i posti residui alle GAE;

ove occorra, della Tabella 1, allegata al D.D.G. M.I.U.R. n. 82/2012, nella parte in cui l'originaria previsione del contingente di soli n. 20 posti in Sicilia per le n. 4 aree di sostegno per la scuola secondaria superiore non risulta modificata o integrata, alla luce delle disposizioni normative sopravvenute che hanno rivisto la utilizzabilità ai fini del

reclutamento in ruolo di posti di sostegno già originariamente vacanti e disponibili;
nonché di ogni altro provvedimento antecedente, susseguente o, comunque, connesso ai provvedimenti di cui in precedenza;

e con il ricorso per motivi aggiunti
del decreto ministeriale M.I.U.R. n. 356 del 23.5.2014, articolo unico, nella parte in cui viene proclamato il diritto dei candidati "*inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori*" ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nella parte in cui il predetto diritto è riconosciuto solo a decorrere dall'a.s. 2014/2015;
nonché di ogni altro provvedimento antecedente, susseguente o, comunque, connesso al provvedimento di cui in precedenza;

Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

1 - Con il ricorso in trattazione i ricorrenti hanno impugnato:

- la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per il personale scolastico di cui al prot. n. 0000362 del 6/2/2014, non pubblicata, contenente le istruzioni per l'attuazione delle assunzioni aggiuntive di docenti di sostegno a.t.i. per l'a.s. 2013/2014 effettuate in applicazione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 128/2013, nella parte in cui, correggendo il tenore delle istruzioni operative già impartite con Allegato A alla C.M. n. 21 - prot. n. AOOODGPER 8310 del 21 agosto 2013, ha previsto che " ... *i docenti di cui ai concorsi banditi con il DDG 82/2012, le cui procedure si siano concluse entro il 31.8.2013, vanno nominati esclusivamente per il numero di posti messi a concorso. Gli eventuali residui, relativi alla percentuale del 5°% riservata ai concorsi ordinari, vanno assegnati ai candidati dei precedenti concorsi ordinari, con esclusione di quelli banditi con il DDG n. 82/2012 e conclusi entro il 31 agosto 2013. In caso di esaurimento, i citati posti vanno ad aggiungersi a quelli riservati alle GAE* ...";

- la conseguente nota dell'U.S.R. Sicilia, di cui al prot. n. 4371 del 27/02/2014, non pubblicata, a mezzo della quale sono state impartite istruzioni agli Ambiti territoriali della Sicilia di disporre le assunzioni secondo i criteri dettati dalla nota M.I.U.R. di cui al prot. n. 0000362 del 6/2/2014.

I ricorrenti hanno premesso in punto di fatto che:

- hanno tutti preso parte alle prove selettive del concorso ordinario a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, bandito con il D.D.G. M.I.U.R. n. 82/2012;

- in particolare, hanno tutti partecipato in Sicilia alle selezioni relative alle classi di concorso A017 e/o A0191, unitamente alla relativa area di sostegno AD031 per le quali hanno superato le prove preselettive,

scritte ed orali, collocandosi nelle corrispondenti graduatorie di merito finali in posizione non utile all'immediato reclutamento, atteso che, nella tabella allegata 1 al predetto D.D.G. n. 82/2012 erano previsti soli n. 20 reclutamenti in Sicilia per tutte le n. 4 aree di insegnamento di sostegno nella scuola secondaria, in esse compresa l'area AD03;

- con la legge 8 novembre 2013, n. 128, in G.U. n. 264 dell'11 novembre 2013, rubricata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*", il legislatore ha incrementato la disponibilità originariamente prevista per le assunzioni, al precipuo fine di assicurare continuità all'erogazione dell'insegnamento di sostegno;

- in particolare l'articolo 15 dispone che "3. *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno .scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti o copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*";

- il M.I.U.R. ha, quindi, inteso dare applicazione al predetto testo di legge, operando le assunzioni aggiuntive già a decorrere dall'a.s. 2013/14 ed utilizzando entrambi i canali di reclutamento imposti dal T.U. n. 297/1994, ossia le G.A.E. e le graduatorie del concorso ordinario e, tuttavia, con la nota di cui al prot.n. 0000362 del 3.6.2014, ha specificato appunto che " ... *i docenti di cui ai concorsi banditi con il DDG 82/2012, le cui procedure si siano concluse entro il 31.8.2013, vanno nominati esclusivamente per il numero di posti messi a concorso. Gli eventuali residui, relativi alla percentuale del 5°% riservata ai concorsi ordinari, vanno assegnati ai candidati dei precedenti concorsi ordinari, con esclusione di quelli banditi con il DDG n. 82/2012 e conclusi*

entro il 31 agosto 2013. In caso di esaurimento, i citati posti vanno ad aggiungersi a quelli riservati alle GAE ...";

- conseguentemente, l'U.S.R. Sicilia, con la nota di cui al prot. n. 4371 del 27/02/2014, non pubblicata, ha impartito agli Ambiti territoriali della Sicilia le istruzioni di disporre le assunzioni secondo i criteri dettati dalla predetta nota M.I.U.R. di cui al prot. n. 0000362 del 6/2/2014.

I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità degli atti impugnati di cui sopra per i seguenti motivi di censura:

1 - *Violazione e falsa applicazione dell'articolo 15, commi 2 e ss., della legge 8 novembre 2013, n. 128 ed eccesso di potere per difetto di idonea motivazione, per difetto di istruttoria, per contraddittorietà e per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.*

In particolare ha dedotto al riguardo che:

- è palese che la disposizione regolamentare applicativa risulti violare lo spirito e la lettera della fonte primaria che pretende di rendere operativa atteso che, con l'articolo 15, commi 2 e segg., della legge 8 novembre 2013, n. 128, il legislatore ha perseguito un intento assai evidente, identificabile con la scelta di rendere progressivamente ed anche immediatamente utilizzabili ai fini del reclutamento in ruolo posti di sostegno già originariamente vacanti e disponibili, con ciò intervenendo sulle dotazioni organiche del personale scolastico del M.I.U.R. e sulla relativa programmazione del fabbisogno pluriennale;

- seppure il Concorso Ordinario bandito con il D.D.G. M.I.U.R. n. 82/2012 era una selezione finalizzata al solo reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, tuttavia, il predetto bando contemplava un dato previsionale di dette assunzioni, contenuto nella Tabella allo stesso allegata, realizzato su

differenti consistenze organiche programmate;
- i posti originariamente considerati in n. 11.542 unità, come leggibile dal bando medesimo, altro non erano che le postazioni equivalenti ad altrettante cessazioni dal servizio e, adesso, invece, la programmazione è rideterminata sulla scorta dei posti già vacanti e resi disponibili al reclutamento in ruolo per effetto della L. n. 128/2013;
- l'unica interpretazione che consenta di ritenere rispettata la *ratio* della L. n. 128/2013 è quella di considerare tale nuovo reclutamento, aggiuntivo all'originario e, quindi, ampliativo dell'originaria Tabella allegata al D.D.G. M.I.U.R. n. 82/2012 alla luce della nuova consistenza d'organico;
- la limitazione di cui trattasi, inoltre, non è supportata da idonea motivazione;
- la scelta di cui alla circolare del 21 agosto 2013, le cui prescrizioni sono riprese con la nota impugnata, propende per una "novazione" degli elenchi di sostegno, in relazione ai quali i docenti ancora inseriti nei vecchi elenchi confluiscono, nel rispetto del punteggio conseguito nell'ultimo concorso utile, nei nuovi;
- in particolare, diversamente che per le classi di merito, per le quali i vecchi concorsi sono soppiantati dai nuovi ed il reclutamento avviene grazie alle nuove graduatorie dell'ultimo concorso del 2012 nell'alveo dei posti destinati in Tabella alle assunzioni da concorso, per gli elenchi di sostegno si determina la formazione di nuovi elenchi, rinnovati grazie al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 82/2012 e durevoli, ossia destinati a permanere in vita sino a diverse disposizioni e quindi non limitati affatto al reclutamento originariamente previsto in seno alla Tabella allegata al predetto D.D.G.;
- e, nel predetto quadro, la limitazione di cui trattasi appare ancora più

illogica, anche perché in violazione del principio meritocratico, atteso che i precedenti concorsi non sono stati banditi specificatamente per il sostegno.

2 - *Violazione dell'articolo 399 del d. lgs. n. 297 del 1994 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo e per sviamento.*

In particolare ha dedotto al riguardo che:

- il dato del pressoché totale esaurimento degli elenchi di cui ai precedenti concorsi del 1990 e del 1999 non poteva non essere noto al Ministero resistente;
- con un'adeguata istruttoria l'amministrazione ministeriale avrebbe potuto agevolmente acquisire il dato di cui sopra;
- stante l'inconsistenza della premessa, ossia l'ipotesi di esaurimento dei precedenti concorsi del 1990 e del 1999, l'amministrazione, in sostanza, ha inteso realizzare in definitiva il travaso dei posti di cui trattasi verso le G.A.E. a discapito del concorso, in tal modo alterando le relative proporzioni in ordine ai canali di reclutamento nella scuola per i posti di cui trattasi.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale M.I.U.R. n. 356 del 23.5.2014, articolo unico, nella parte in cui viene proclamato il diritto dei candidati "*inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori*" ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nella parte in cui il predetto diritto è riconosciuto solo a decorrere dall'a.s. 2014/2015.

I ricorrenti hanno, nella sostanza, dedotto che, con il richiamato D.M. l'amministrazione ha corretto integralmente il senso delle proprie

precedenti istruzioni aderendo alla prospettazione di parte ricorrente e, tuttavia, illogicamente ha provveduto soltanto a decorrere dall'a.s. 2014/2015.

L'U.R.S. per la Sicilia si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 10.7.2014.

Con l'ordinanza n. 3297/2014 del 18 luglio 2014 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati alla luce della seguente motivazione "*Ritenuto che al paventato periculum in mora può ovviarsi ordinando all'Amministrazione di rideterminare il contingente dei posti disponibili anche con riferimento all'a.s. di interesse dei ricorrenti alla luce della nuova consistenza dell'organico delineata con l'intervento della legge n. 128 del 2013, senza tenere conto delle precedenti limitazioni imposte dall'originaria tabella allegata al d.d.g. n. 82/2012*;".

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.

2 - In considerazione della circostanza che sia il ricorso introduttivo del presente giudizio che il successivo ricorso per motivi aggiunti sono stati notificati esclusivamente al controinteressato sig. Aranzulla Paolo il quale non si è costituito in giudizio né sull'uno né sull'altro dei predetti ricorsi e considerato, altresì, che manca in atti la prova che la notificazione del ricorso per motivi aggiunti si sia effettivamente perfezionata nei suoi confronti non essendo stata prodotta in allegato né l'originale né la copia della ricevuta di ritorno della raccomandata A/R, il collegio ritiene necessario, ai fini della decisione nel merito del ricorso in trattazione, disporre quanto segue:

- si ordina ai ricorrenti di provvedere al deposito documentale di cui sopra concernente la regolarità della notificazione del ricorso per motivi

aggiunti nei confronti del controinteressato Aranzulla Paolo;

- si dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, alla luce della considerazione che l'eventuale accoglimento dei ricorsi in trattazione impatta potenzialmente in modo negativo, in particolare, sulla posizione dei docenti i quali, relativamente all'a.s. 2013/2014, sono stati assunti in Sicilia dal M.I.U.R. sulla base dei provvedimenti impugnati e, specificatamente, sulla base della nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per il personale scolastico di cui al prot. n. 0000362 del 6/2/2014 impugnata con il ricorso introduttivo.

Ritenuto che occorra, pertanto, ordinare al ricorrente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio e che, tuttavia, in ragione della natura della controversia nonché delle prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi dei controinteressati, sia opportuno autorizzare l'integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. dal quale risulti:

A) 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A) 2. il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

A) 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

A) 4. l'indicazione nominativa dei controinteressati;

A) 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso

l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

A) 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A) 7. il testo integrale del ricorso.

B) In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B) 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B) 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

B) 3. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

B) 4. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su

indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

B) 5. dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione nonché ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 dicembre 2015, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)